



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

AVVISO DI INTERPELLO

PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE PRESSO LA STRUTTURA TECNICA PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICA-PROFESSIONALE, ISTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2024, N. 121

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare, l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale *“Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6”*;

Visto l'articolo 19, comma 5-bis, del suddetto decreto ai sensi del quale *“Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”*;

Visto l'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto secondo il quale *“Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali*



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato [...]”;

Visto altresì, l'articolo 19, comma 6-bis, del suddetto decreto, ai sensi del quale “*Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque*”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

Visto in particolare, l'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale: “*3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui al citato articolo 19, comma 5-bis cessano di avere efficacia; 3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso*”;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area dirigenziale delle Funzioni Centrali per triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante il «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*»;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione del 5 gennaio 2021, n. 5, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173, che, nell'apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante “*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*” e, in particolare, l'articolo 2, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;

Visto, altresì, il comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 121 del 2024, che prevede che presso la citata Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale sia preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito,



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero;

Considerato che, pertanto, in seguito alla istituzione della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al citato l'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 121, nelle more del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disponga la riorganizzazione ministeriale necessaria al fine di collocare la citata Struttura tecnica nell'ambito dell'organizzazione del Ministero, deve essere individuato il titolare dell'incarico dirigenziale di livello generale ivi previsto mediante l'espletamento di una procedura da adottarsi in conformità alla normativa vigente e alla citata direttiva del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 5;

Considerato, altresì, che per specifiche e contingenti ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare l'attività della citata Struttura, per il presente avviso, in applicazione della previsione contenuta nel paragrafo 4.11 della citata direttiva n. 5 del 2021, si dispone che il relativo interpellò resti in pubblicazione per il periodo di cinque giorni lavorativi;

Tenuto conto che, l'incarico da conferire tramite il presente interpellò è di elevata professionalità e richiede, pertanto, specifiche conoscenze tecniche, gestionali e manageriali;

RENDE NOTO CHE

è indetta una procedura, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della suindicata direttiva del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 5, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Al fine di avviare l'iter per il conferimento dell'incarico dirigenziale generale richiamato, si procede alla pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale di questo Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 121 del 2024 di cui in premessa, possono presentare la propria candidatura:

- i dirigenti di prima e di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito oppure appartenenti al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero di organi costituzionali, anche per il conferimento ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001;
- i soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, equiparabili per esperienza curricolare, professionale e manageriale a dirigenti di prima fascia, in possesso dei requisiti previsti



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, in deroga ai limiti previsti dal citato articolo 19, comma 6;

Relativamente alle modalità di presentazione della candidatura:

✓ i dirigenti di prima e seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito devono trasmettere la manifestazione di interesse esclusivamente *on-line*, tramite apposita applicazione presente sul portale dei servizi SIDI cui ciascun interessato può accedere, con le proprie credenziali. Per visualizzare la sezione relativa alla presentazione della manifestazione di interesse, il candidato deve accedere al portale SIDI con le proprie credenziali e seguire il seguente percorso: "APPLICAZIONI SIDI" → "ALTRO" → "DOMANDA ASSEGNAZIONE INCARICHI I FASCIA";

✓ i dirigenti non appartenenti ai predetti ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito e i soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale potranno presentare la propria manifestazione di disponibilità, tramite il seguente link: <https://iam.pubblica.istruzione.it/dai/>, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con CIE (Carta di Identità Elettronica).

La candidatura va presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 01 marzo 2025.

Alla candidatura dovranno essere allegati:

- i. il *curriculum vitae* in formato europeo, aggiornato e sottoscritto, redatto in conformità alle norme di cui al D.P.R. 445/2000;
- ii. copia firmata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Contestualmente, ai sensi della citata direttiva del Ministro dell'istruzione n. 5/2021, gli interessati devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità.

In caso di sussistenza di una o più condizioni non sanabili di inconferibilità e/o incompatibilità, l'Amministrazione non conferirà l'incarico e provvederà a conferirlo ad altro soggetto.

Il *curriculum vitae* deve contenere informazioni puntuali e dettagliate sugli elementi che saranno oggetto di valutazione in base ai criteri di seguito riportati.

Ogni candidatura pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati è considerata inammissibile.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei criteri indicati nella direttiva del Ministro dell'istruzione n. 5/2021, di seguito riportati:



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) complessità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di cui di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 121;
- c) attitudini e capacità professionale del dirigente e suo percorso formativo, rilevati dal *curriculum vitae*;
- d) specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell'ambito delle precedenti esperienze professionali;
- e) esperienza nella gestione di ambiti di attività rilevanti e diversificati con apporti innovativi;
- f) attitudine alla direzione di *team* e all'attuazione di progettualità ampie, con particolare esperienza nella gestione di progetti complessi, desumibili dal *curriculum vitae*;
- g) esperienze di direzione e di organizzazione maturate, eventualmente anche all'estero, sia presso il settore privato che presso amministrazioni pubbliche, desumibili dal *curriculum vitae* e coerenti in modo diretto o, in subordine, anche mediato, con l'incarico da conferire, tenendo conto della particolare complessità e peculiarità dell'incarico e della sua rilevanza strategica;
- h) risultati conseguiti in precedenza nelle amministrazioni ed enti, pubblici e privati, di appartenenza e relativa valutazione;
- i) applicazione del principio della rotazione degli incarichi, in linea con quanto previsto in tale ambito dal Ministero.

Al fine di consentire l'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire la posizione dirigenziale in esame, è nominata, ai sensi dell'articolo 6 della suindicata direttiva n. 5/2021, con successivo atto del Ministro, una Commissione che valuti le manifestazioni di interesse pervenute.

La Commissione, preliminarmente, dichiarerà inammissibili le candidature pervenute con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati, ovvero oltre la scadenza su indicata.

Ai fini della valutazione complessiva, la Commissione sosterrà specifici colloqui con i candidati le cui attitudini e capacità professionali siano maggiormente in linea con i requisiti richiesti dall'interpello.

La Commissione, quindi, valuterà le candidature pervenute, procedendo, prioritariamente, all'esame delle domande dei dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito e di quelle dei dirigenti appartenenti ai ruoli di una delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o di organi costituzionali, redigendo, all'esito della valutazione, una lista dei candidati senza ordine di preferenze.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Qualora la Commissione dovesse valutare tali candidature insufficienti o non idonee, si procederà con la valutazione delle candidature dei soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, equiparabili per esperienza curriculare, professionale e manageriale a dirigenti di prima fascia, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il Ministro formulerà la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di prima fascia al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini del successivo *iter* di nomina.

Si rappresenta che l'eventuale partecipazione all'interpello e/o l'inserimento nella lista dei candidati da sottoporre al Ministro non costituiscono garanzia di conferimento dell'incarico.

Inoltre, nel caso di proposta di conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, il relativo D.P.C.M. di conferimento è subordinato al buon esito delle procedure previste dal medesimo articolo 19, comma 5-bis (collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti).

Per il conferimento dell'incarico si applicherà la disciplina contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nella suddetta direttiva n. 5/2021.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE